

notevole contrazione delle commesse che non consentirà di utilizzare a partire dai primi mesi del 2005 l'intera forza lavoro dello stabilimento;

una delle principali cause di contrazione del portafoglio ordini è il mancato conferimento alla società da parte di codesto ministero di apparecchiature del sistema missilistico « Spada » a seguito dei tagli effettuati nel bilancio della difesa;

le organizzazioni sindacali, preoccupate dello scenario prospettato in ordine ai livelli occupazionali, hanno sollecitato l'azienda a programmare una possibile diversificazione delle sue attività per superare la criticità momentanea;

la Vitrociset ha dichiarato che non è stato possibile bilanciare la diminuzione delle commesse nel settore della difesa in ragione della difficoltà a penetrare mercati con basso valore aggiunto;

le organizzazioni sindacali sono preoccupate per i possibili sviluppi negativi che tale situazione potrebbe determinare anche relativamente alla permanenza della Vitrociset a Macchiareddu;

tale fatto di crisi costituisce un grave danno all'economia della zona — già colpita pesantemente dalla chiusura o dal ridimensionamento di altre importanti aziende — e metterebbe a repentaglio ulteriori numerosi posti di lavoro —;

se non ritenga che — in una regione nella quale peraltro ampie porzioni del territorio sono gravate da numerose servitù militari — la contrazione anche delle attività lavorative correlate al comparto della difesa non costituisca un segnale negativo verso le popolazioni locali;

quali provvedimenti intenda adottare per evitare che vengano disperse delle professionalità di natura strategica per la Sardegna e per l'intera nazione, e per salvaguardare il livello occupazionale esistente, evitando l'aggravamento della già grave situazione esistente. (4-11764)

\* \* \*

## ECONOMIA E FINANZE

*Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:*

VI Commissione:

BENVENUTO, AGOSTINI, CENNAMO, CRISCI, FLUVI, GRANDI, NANNICINI, NICOLA ROSSI e TOLOTTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in materia di assoggettamento all'IRAP di professionisti e artigiani, la Commissione finanze ha approvato all'unanimità, il 6 ottobre 2004, la risoluzione n. 7-00473, accettata dal Governo, che impegna il Governo ad adottare iniziative normative tese ad apportare correzioni al meccanismo di applicazione dell'imposta, onde delimitare, anche alla luce del predominante orientamento giurisprudenziale, i presupposti dimensionali dell'autonomia organizzativa dei professionisti e degli artigiani che ne giustifichino l'imponibilità;

ciononostante, nessuna iniziativa è stata finora assunta dal Governo in sede di legge finanziaria;

nel frattempo si stanno moltiplicando le sentenze dei giudici tributari in favore dei professionisti, in quello che *Il Sole-24 Ore* del 20 novembre 2004 definisce un « contenzioso sterminato », nel medesimo senso si è espressa la sentenza della Corte di Cassazione n. 21203 del 5 novembre 2004 e, sul piano comunitario, la Corte di giustizia dell'UE è già stata attivata dalla Commissione tributaria provinciale di Cremona;

è pertanto nell'interesse generale che il mondo professionale ed imprenditoriale venga finalmente trattato da soggetto maggiore ed edotto sugli intendimenti del Governo in questa materia che è, ovviamente, di fondamentale rilievo —;

quando, in che sede e in quale misura adotterà le auspiccate iniziative normative volte a delimitare l'applicazione dell'IRAP sui professionisti e artigiani, in linea con gli ormai unanimi orientamenti giurisprudenziali. (5-03725)

LEO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con la direttiva 2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, si prevedono modifiche alla direttiva 77/388/CEE, relativamente alle norme in materia di IVA sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica;

le modifiche sono eminentemente ispirate alla difficoltà di identificare nei sensi tradizionali, sulla base di criteri fisici, il luogo di effettuazione delle cessioni anzidette e delle operazioni a queste connesse;

le modifiche tendono in tale impostazione a determinare il luogo di effettuazione agli effetti dell'IVA delle operazioni anzidette, prescindendo dai tradizionali criteri fisici, meramente in funzione del luogo di stabilimento o del luogo di consumo da parte dell'acquirente;

la direttiva prevede che le disposizioni dalla stessa recate siano recepite dagli Stati membri a partire dal 1° gennaio 2005;

le discrasie tra la disciplina nazionale e quella degli altri Stati membri che deriverebbero da un eventuale mancato tempestivo recepimento da parte dello Stato italiano delle disposizioni della direttiva potrebbero, da un lato, ingenerare fenomeni di non tassazione o di doppia imposizione;

tali discrasie, dall'altro, potrebbero comportare azioni da parte dei contribuenti per il recupero dell'IVA applicata in difformità dai nuovi criteri fissati dalla direttiva o per la diretta applicabilità di tale direttiva, nonché, da parte della Commissione dell'Unione Europea, in relazione alle minori risorse proprie conseguenti all'IVA non applicata in difformità da tali criteri;

il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2004 », attualmente in discussione alla Camera dei deputati (A.C. n. 5179), prevede il recepimento della direttiva anzidetta tramite lo strumento del decreto legislativo;

segnatamente, l'articolo 1 di tale disegno di legge, al comma 1, accorda al Governo un termine di diciotto mesi, dalla data di entrata in vigore della legge, per l'emanazione del predetto decreto legislativo;

sulla base del successivo comma 3, essendo stata inserita la direttiva di cui trattasi nell'allegato B al predetto disegno di legge lo schema di tale decreto dovrà altresì essere trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, perché su di esso sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari, che avranno quaranta giorni per rilasciare il relativo parere;

il disegno di legge non è stato a tutt'oggi approvato e che, conseguentemente, stante il previsto descritto *iter* di formazione del provvedimento delegato, non appare invero ipotizzabile che lo stesso possa essere emanato in tempo utile per evitare gli evidenziati profili di rischio connessi al mancato tempestivo recepimento della nuova disciplina comunitaria in materia di luogo di effettuazione agli effetti dell'IVA delle cessioni di gas e di energia elettrica —:

se intenda promuovere iniziative legislative, ed eventualmente quali, al fine di dare tempestivo recepimento nell'ordinamento nazionale alle disposizioni della predetta direttiva, onde prevenire il verificarsi degli elementi di pregiudizio per le ragioni dello Stato italiano sopra delineati.

(5-03726)

ROMOLI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

le aziende territoriali per l'edilizia residenziale sono in alcuni casi tenute a procedere, ai sensi di disposizioni legislative regionali, laddove ne sussistano i requisiti, all'alienazione degli alloggi di loro proprietà in favore degli inquilini richiedenti, sulla base di un prezzo determinato ai sensi delle medesime disposizioni legislative, nonché ad utilizzare il ricavato conseguito per finalità individuate dallo stesso legislatore;

le somme derivanti da tali dismissioni determinano una plusvalenza patrimoniale che concorre alla determinazione del reddito imponibile ai fini Ires;

tali somme non dovrebbero essere invece assoggettate all'Irap, in quanto costituiscono proventi straordinari e non ricavi commerciali ordinari;

infatti, gli immobili oggetto di alienazione non costituiscono beni alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'ente, non sono utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa, e la loro vendita non partecipa alla determinazione del valore della produzione netta, né è inerente alla gestione caratteristica dell'ente;

l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Provincia di Gorizia ha presentato, il 22 ottobre 2004, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000, un'istanza di interpello all'Agenzia delle entrate, al fine di ottenere chiarimenti in merito alla disciplina applicabile a tale fattispecie, prospettando le argomentazioni appena richiamate;

al momento, l'Agenzia non ha dato risposta a tale interpello, permanendo pertanto uno stato di incertezza su tale delicata problematica —:

quali iniziative intenda assumere al fine di chiarire in modo inequivocabile che le predette somme non concorrono alla formazione della base imponibile Irap, eliminando ogni incertezza in merito ed escludendo che gli enti interessati subiscano un ingiustificato aggravio di imposizione. (5-03727)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

LOLLI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'articolo 3, comma 105, ha introdotto al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, l'articolo

42-bis che prevede disposizioni in tema di assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche;

detto articolo testualmente prevede che: « Il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, a una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato (...) »; « Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione »;

appare chiaro come, al fine di assicurare maggiore tutela ai bambini in una fase delicata della loro crescita, si sia intesa ampliare la sfera di protezione e di sostegno sociale in favore di quei genitori costretti a vivere in situazioni di disagio determinate dalla lontananza dal proprio nucleo familiare per motivi di lavoro;

nella fase di applicazione di tale norma si riscontrano casi contraddittori e non in linea con la norma stessa;

ad una istanza di mobilità inoltrata ai sensi di detta norma, è stato negato l'assenso dal dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro, Servizio centrale del personale — ufficio V — adducendosi, quale motivazione, « la grave carenza di personale esistente presso il dipartimento provinciale di Biella, derivante dall'attuale situazione del personale in servizio destinato allo svolgimento delle attività istituzionali dell'amministrazione rispetto all'organo decentrato »;

appare evidente che la carenza di personale rappresenti un dato, purtroppo, scontato e ricorrente, comunemente riscontrabile nella pubblica amministrazione, soprattutto nelle regioni del nord;

ne consegue che, invocare a motivazione del diniego tale circostanza, significa, di fatto, vanificare l'efficacia e lo spirito della norma;

occorre tener presente che trattasi di mobilità temporanea fino al compimento dei tre anni di età del bambino, che riguarda spesso le stesse persone che nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, per maternità ai sensi della legge 1204 del 1979, risulta già assente dal servizio ed è presumibile che a tale assenza l'ufficio abbia, di per sé, già potuto porre rimedio —:

quali iniziative intenda adottare il Ministro, al fine di evitare che per difficoltà, pur legittime, di organizzazione interna legate alla carenza degli organici resti inattuata una norma che costituisce una importante conquista nell'ambito delle forme di tutela e di sostegno della maternità e della paternità;

quante richieste, relativamente a suddetta norma, siano state rifiutate e in quanti e quali casi siano, invece, state autorizzate. (4-11752)

ROTUNDO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* Per sapere lo stato della pratica n. 2752 del 5 gennaio 2004 riguardante la proposta di istituzione di una rivendita ordinaria di generi di monopolio in Campi Salentino (Lecce) via N. Di Palma, 86 e per sapere se l'ispettorato Monopoli di Stato di Bari non ravvisi, ai sensi delle vigenti disposizioni, la necessità di autorizzare il nuovo impianto. (4-11757)

\* \* \*

## GIUSTIZIA

*Interrogazione a risposta scritta:*

PERROTTA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 368 del codice penale prevede che colui che incolpa di un reato

taluno che egli sa essere innocente è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e la reclusione possono aumentare a seconda del verificarsi delle situazioni descritte dal secondo e terzo comma della norma citata;

in riferimento al periodo che va dal 1° gennaio 1994 ad oggi, sono state 229 le persone recluse con un solo procedimento a carico che include il reato di cui sopra —:

se il Ministro interrogato intenda verificare quanti di questi 229 siano stati condannati dal 1994 ad oggi. (4-11763)

\* \* \*

## INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

*Interpellanza:*

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere — premesso che:

l'ultimo contratto stipulato dalle parti in relazione alle attività ferroviarie ha riproposto il tema della concessione di permessi di viaggio dovuti agli ex lavoratori;

tale accordo contrattuale viene interpretato come un obbligo per gli ex lavoratori di esborsare una somma annuale pari a 15 euro per entrare in possesso di una « Carta di libera circolazione » sulla rete ferroviaria;

tale accordo viene esteso anche ai pensionati già in essere oltre che a quelli futuri;

questa nuova condizione crea inquietudine tra i pensionati delle Ferrovie perché viene percepita come una sopraffazione rispetto ai loro diritti acquisiti;

questa nuova normativa impone ai pensionati del settore lunghe file di attesa per poter entrare in possesso delle Carte di circolazione di cui sopra, con grave disagio per persone ormai anziane —:

se non ritenga improponibile un'interpretazione dell'articolo 23 del già citato con-